

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI ALLA PERSONA – S.U.A.

SERVIZIO SUA STAZIONE UNICA APPALTANTE UFFICIO PROCEDIMENTI LAVORI Via Cadello 9/b 09131 Cagliari tel. 07040921

Spett.le
Operatore Economico
(inviato mediante piattaforma SardegnaCat)

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "RECUPERO DEL PLESSO SANTA PORADA CON SISTEMAZIONE DEL PARCO ANNESSO" Comune di UTA- identificata con il codice CUP: H23C21000070006;— NextGenerationEU - Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR).

L'importo a base di gara ammonta a € 447.545,00, oltre a € 19.000,45 per oneri della sicurezza e IVA, per un totale di € 466.545,45.

Con la presente si invita l'Operatore Economico a presentare offerta per partecipare alla procedura negoziata di cui all'oggetto. Le condizioni e le norme di partecipazione alla gara sono contenute nel Disciplinare di Gara allegato.

ILA SCUOLA

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre le h. 10.00 del 07.06.2023

Procedura su piattaforma telematica www.sardegnacat.it

IL DIRIGENTE Dott. Bruno Orru'

La responsabile del procedimento di gara Dott.ssa Enrica Ambrosini

ref. Istruttore Amministrativo Teresa Picciau





DISCIPLINARE DI GARA

- 1. PREMESSE
- 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
 - 2.1 Documenti di gara
 - 2.2 Chiarimenti
 - 2.3 Comunicazioni.....
 - 2.4 Indicazioni per utilizzo piattaforma telematica
 - 2.5 Messaggistica
- 3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
- DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI
 - 4.1 Durata.....
- 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
- 6. REQUISITI GENERALI
- 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
 - 7.1 Requisiti di idoneità
 - 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
 - 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
 - 7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE
 - 7.5 Indicazioni per i consorzi stabili
- 8. AVVALIMENTO
- 9. SUBAPPALTO
- 10. GARANZIA PROVVISORIA
- 11. SOPRALLUOGO
- 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
- 13. REVISIONE PREZZI
- 14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
- 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO
- 16. CONTENUTO DELLA BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 15.1 Domanda di partecipazione
 - 15.2 Documento di gara unico europeo
 - 15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
- 17. CONTENUTO DELLA BUSTA B OFFERTA TECNICA
- 18. CONTENUTO DELLA BUSTA C OFFERTA ECONOMICA
- 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
 - 19.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
 - 19.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica
 - 19.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica e dell'offerta tempo
 - 19.4 Metodo per il calcolo dei punteggi
- 20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- 21. COMMISSIONE GIUDICATRICE
- 22. APERTURA DELLE BUSTE B E C VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
- 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
- 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
- 25. CODICE DI COMPORTAMENTO
- 26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- 27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI





1. PREMESSE

Con determinazione a contrattare del comune di Uta - Area Tecnica n. 143 del 12.04.2023 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori di "RECUPERO DEL PLESSO SANTA PORADA CON SISTEMAZIONE DEL PARCO ANNESSO"-identificata con il codice CUP: H23C21000070006;— NextGenerationEU - Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR), dando mandato alla Città Metropolitana di Cagliari per l'espletamento della gara, giusta convenzione Rep. n.5288/2023 del 04.04.2023

Con determinazione n°1677del 29.05.2023 Settore 7, Centro di costo 67 – Stazione Unica Appaltante, si approvavano gli atti di gara, che sarà esperita, secondo quanto stabilito nella suddetta determina 143/2023, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/20, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 con l'esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 1 comma 3 Legge 120 del 2020.

1.2 LUOGO E TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto dell'appalto insistono nel territorio del comune di Uta, codice NUTS ITG27.

La durata dell'appalto è pari a 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori

CIG: 9850000D21

CPV LAVORI: 45454000-4 CUI: L800096109226202000010 CUP: H23C21000070006

Responsabile unico del procedimento: Geom. Giuseppe Chiacchio – email: giuseppe.chiacchio@comune.uta.ca.it
Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa Enrica Ambrosini – e-mail enrica.ambrosini@cittametropolitanacagliari.it
PEC servizio.appalti@pec.cittametropolitanacagliari.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara
- 2) Patto di integrità
- 3) Codice di comportamento
- 4) Documentazione tecnica:
 - · progetto definitivo/esecutivo
- 1) Informativa trattamento dati
- 2) Modulistica:
 - 1. Allegato 1 domanda di partecipazione
 - 2. Allegato 2 -DGUE
 - 3. Allegato 3- Dichiarazioni integrative al DGUE
 - 4. Allegato 4 dichiarazione offerta economica

La documentazione integrale di gara è disponibile su SardegnaCAT RDO n°RdO: rfi_8524_1

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la piattaforma SardegnCAT, almeno 4 **giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.





Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'articolo 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 **giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sulla piattaforma www.sardegnacat.it nella sezione relativa alla presente procedura di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it o consultare il documento di istruzioni di gara allegato alla procedura.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta (nell'autocertificazione integrativa), l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sulla piattaforma Sardegna Cat. Le comunicazioni obbligatorie previste dal Codice dei Contratti verranno inoltrate anche all'indirizzo PEC indicato dall'operatore economico.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 46 lettera f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i Lavori di lavori di "RECUPERO DEL PLESSO SANTA PORADA CON SISTEMAZIONE DEL PARCO ANNESSO"-

Nel rispetto dell'articolo 51 del Codice e della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, la stazione appaltante non ha suddiviso l'appalto in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq) del d.lgs. 50/2016

Lavorazione	Categoria	classifica	Importo	Incidenza %	P (prevalente) S (scorporabile)	SUBAPPALTO
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG 1	I	€ 212.343,67	47,45%	P	
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11	l o requisiti art. 90 D.P.R. 207/20100	€ 86.531,26	19,33	S	si nel rispetto dell'art. 105 del d.lgs 50/2016 e
VERDE E ARREDO URBANO	OS24	I o requisiti art. 90 D.P.R. 207/20100	€ 148.670,07	33,22	S	

L'importo a base di gara: ammonta a € 447.545,00, oltre a € 19.000,45 per oneri della sicurezza e IVA, per un totale di € 466.545,45;





La stima dei costi della manodopera, compresi nell'importo a base di gara, è €129.537,06

I lavori si intendono appaltati "a corpo"

L'appalto è finanziato Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241.

4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori Ai sensi della L. 120/2020 si potrà procedere alla consegna anche nelle more della stipula del contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 (e 46 per i servizi di architettura e ingegneria) del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lettera f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

<u>I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica</u> (cD. rete soggetto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.legge 10 febbraio 2009, n° 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cD. rete-contratto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.legge 10 febbraio 2009, n° 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-





ter, del D.legge 10 febbraio 2009, n° 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 10 applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n° 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n° 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n° 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n° 190.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021

Costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilita di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Fermo restando quanto previsto al comma 7, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 4, del DL 77/2021, conv. In L. 108/2021, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 della Delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022, avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della presente delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE;

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.





Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente

a) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti di cui sopra la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria NON RICHIESTI

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale:

Possesso dell'attestazione SOA per le categorie e classifiche richieste al punto 3 e in alternativa requisiti di cui al La comprova del requisito è fornita mediante ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.

Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo – a pena di esclusione - alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale.

Si specifica che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare a gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto alle condizioni indicate all'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010 e s.m.i. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

criterio di selezione di cui ai criteri ambientali minimi (CAM) ai sensi del DM 23/06/2022:

le specifiche tecniche (capitoli 2.4 "Specifiche tecniche progettuali per gli edifici", 2.5 "Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e 2.6 "Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere") le clausole contrattuali (capitolo 3.1 "Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi" i criteri premianti (capitolo 4.3);

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.





Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- 1. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- 2. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, nonché di consorzi di imprese e Reti di imprese, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs.n. 50/2016, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici e quello dell'iscrizione al competente albo professionale, dalle consorziate incaricate della progettazione.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, devono essere posseduti:

- 1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- 2. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I requisiti relativi alle certificazioni di cui all'art. 87 del codice (delle qualità in caso di SOA cl. Dalla III in su) sono attestati e verificati in relazione:

- a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
- c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell'appalto.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione del sistema di gestione della qualità (per SOA Cl. III in su) comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;





CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI - cmdca - REGPROT - 0017294 - Interno - 29/05/2023 - 12:02

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 5 gg. giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta (precisamente nel DGUE) i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L'aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 dell' art. 105 del codice, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto non espressamente previsto al presente punto, si rimanda al Capitolato speciale d'appalto, allegato ai documenti di gara.

10. GARANZIA PROVVISORIA: NON DOVUTA

Non prevista ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L. 120/2020

11. SOPRALLUOGO

Non è obbligatoria la visita ai luoghi, il sopralluogo sarà in ogni caso facoltativo a discrezione del concorrente.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 621/2022 link https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-621-del-20-dicembre-2022 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.





Per eseguire il versamento del contributo entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, l'operatore economico è tenuto a:

- a. registrarsi come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione registrazione profilazione utenti;
- b. richiedere il profilo di "contribuente" associato al soggetto rappresentato "operatore economico" dalla <u>pagina di</u> <u>creazione profili;</u>
- c. accedere al servizio Gestione Contributi Gara (GCG);
- d. generare l'avviso di pagamento pagoPA tramite il servizio GCG relativo al CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare;
- e. pagare l'avviso mediante una delle seguenti modalità disponibili sul nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.:
- 1- "Pagamento on line", scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- 2- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
- f. utilizzare la "ricevuta pagamento" per la presentazione dell'offerta.

L'operatore economico può acquisire tutte le informazioni utili sulle modalità di versamento del contributo al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13 Revisione dei prezzi

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 comma 1 del DL 27 gennaio 2022, n.4, fino al 31/12/2023, sono ammesse le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

Per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del DL 27 gennaio 2022, n. 4.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del DL 27 gennaio 2022, n. 4.

Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

La suddetta compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al predetto decreto, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del suddetto decreto esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel suddetto decreto, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.





Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Per il riconoscimento delle eventuali compensazioni si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa.

Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, vale quanto previsto nel dall'art.29 del DL 27 gennaio 2022, n4 e di eventuali circolari esplicative.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma SardegnaCat, in formato elettronico ed essere sottoscritti secondo una delle seguenti modalità:

- a) (preferibilmente) con firma digitale in formato cades o pades (soluzione preferibile) con firma grafica visibile
- b) firmati su carta, scansionati, e accompagnati dalla copia di un documento in corso di validità del/i sottoscrittore/i Tutta la documentazione (amministrativa ed offerta economica) dovrà essere caricata sulla piattaforma telematica entro il termine indicato nella medesima. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta, a pena di esclusione, dai seguenti documenti redatti in lingua italiana:

- "Busta di qualifica": documentazione amministrativa
- "Busta economica": offerta economica

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente e potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di qualifica.

Tutti i file relativi all'offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta economica.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato .zip o .rar).

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente, una volta ricevuto l'invito, deve seguire le istruzioni sulla piattaforma SardegnaCat, dopo aver inserito le chiavi di accesso (username e password) per accedere all'area riservata. L'impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (ivi compreso il DGUE), la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore secondo quanto disposto al punto 13.

Le seguenti dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma SardegnaCat

- 1. domanda di partecipazione
- 2. DGUE
- 3. dichiarazioni integrative al DGUE







In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto
 di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa
 anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci (2) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.





16. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- 1. domanda di partecipazione;
- 2. DGUE;
- 3. dichiarazione integrativa;
- 4. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 5. PASSoe:
- 6. copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).;
- 7. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 16.3.2;
- 8. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 16.3.3;
- 9. Ulteriore eventuale altra documentazione

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n 1

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20 e dichiara:

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al d.m. 23/06/2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi",

- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2021;

-qualora occupi un numero pari o inferiore a 50 dipendenti, e non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, di impegnarsi, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, a consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita', dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico e' altresì' tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita'. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravita' della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché' l'impossibilita' di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

-qualora occupi un numero superiore a 50 dipendenti, di impegnarsi, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, a produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di





inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
- nel caso di aggregazioni di retisti:
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.3.1 Dichiarazioni integrative

La Dichiarazione integrativa è redatta secondo il modello di cui all'allegato n 3

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:





1. dichiara

- a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c-bis, c-ter, c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice;b) se nei confronti della Ditta sussistono o non sussistono le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex articolo 6 della legge 246/2005);
- b) se nei confronti della Ditta sussistono o non sussistono le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'articolo 44 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
- c) di rispettare quanto disposto dall'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021 sulle "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e PNC, nonché quanto disposto D.M. 7/12/2021 par. 2, 6 e 8 recante "linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonchè l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC"
- 2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- 4. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 270 del 30/12/2022 consultabile sul sito internet della stazione appaltante alla sezione "Amministrazione Trasparente Atti Generali" allegato agli atti di gara, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto
- **5.** di accettare il Patto di integrità della Città Metropolitana di Cagliari approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 222 del 02-10-2015 allegato al presente disciplinare;
- 6. in caso di settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della legge 190/2012, di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di appartenenza oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di appartenenza;
- 7. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **8.** nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- **9.** di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27
- 10. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
- 11. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. C-bis, c-ter, f-bis) e f-ter) del Codice
- 12. che nei confronti della Ditta non sussistono le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005)





- 13. che nei confronti della Ditta non sussistono le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 44 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
- 14. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- **15.** dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a)delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b)di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - c) di tutti gli elaborati progettuali messi a disposizione dall'amministrazione.
- **16.** indirizzo PEC (oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica) ai fini delle comunicazioni di cui al Codice dei Contratti
- 17. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 18. (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n° 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lettera d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale dinonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n° 267.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn°da 1 a 18
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn° da 1 a 18
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento ai precedenti punti: 1(integrazioni al DGUE); 2 (elenco soggetti di cui all'articolo 80, comma; 6(protocollo di legalità); 5(codice di comportamento); 8 (operatori non residenti); 9(privacy) e, ove pertinente, 18 (concordato preventivo).

La rete di cui al punto 5, nn° I,II,III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento ai precedenti punti:1(integrazioni al DGUE); 2 (elenco soggetti di cui all'articolo 80, comma; 6(protocollo di legalità); 5(codice di comportamento); 8 (operatori non residenti); 9(privacy) e, ove pertinente, 18 (concordato preventivo).

16.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:





- **1.** qualora i documenti per la partecipazione non siano firmati digitalmente ma in forma olografa, copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- 2. (in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- **3.** PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3 lettera b) della delibera ANAC n° 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- **4.** copia della certificazione SOA e dichiarazione di conformità all'originale
- 5. Ricevuta anac
- 6. attestazione rilasciata dalla stazione appaltante di aver preso visione dei luoghi (non previsto)
- 7. ove ricorra il caso, copia della delega, firmata digitalmente, rilasciata per effettuare il sopralluogo (non previsto)
- 8. ove ricorrano i presupposti, tutta la documentazione prevista al punto 16.3.3

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 80, comma 12 del D.Lgs. n° 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
- 1. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 2.l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- 3. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica





- 1. copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- 3. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- 4. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- 5. dichiarazione che indichi le parti del lavoro, ovvero la percentuale, che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- 6. in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;

in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- 3. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA NON PREVISTA

18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nelle apposite sottosezioni della sezione "Offerta economica" dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta come segue:

- 1) inserita nell'apposito spazio sulla piattaforma SardegnaCAT in termini di ribasso percentuale sull'importo a base di gara al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali
- 2) formulata su apposito modello (utilizzare preferibilmente il modello "Offerta economica" -Modello. Allegato 4 al presente disciplinare di gara) sottoscritto, a pena di esclusione, con le modalità e dai soggetti indicati per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14 e 16.1 e contenere, a pena di inammissibilità dell'offerta stessa, i seguenti elementi:





- a) ribasso percentuale sull'importo a base di gara al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali e nel caso in cui siano presenti ulteriori cifre dopo la virgola si procederà al troncamento.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

NB In caso di discordanza tra il ribasso indicato secondo le modalità sub 1 e sub 2, prevarrà quello contenuto nell'offerta sub 2.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14 e 16.1.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta del minor prezzo determinato dal massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, con l'esclusione automatica dell'offerta anomala ex art. 1 comma 3 Legge 120 del 2020.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta avrà luogo immediatamente dopo la scadenza per la presentazione delle offerte presso la SUA della Città Metropolitana di Cagliari.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno il giorno prima della data fissata.

Il Seggio di Gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) (se necessario) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) proporre al Dirigente della SUA l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'articolo 76 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n° 157/2016.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi.

Il Seggio di gara procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e a prendere atto del prezzo più basso e se del caso, al calcolo della soglia di anomalia e all'individuazione della migliore offerta non anomala. Si applica l'esclusione automatica dell'offerta anomala ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 co. 8 del D.Lgs 50/2016 cosi come modificato dal comma 3 dell'art.1 della Legge 120 del 11 settembre 2020, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Nel caso in cui l'offerta migliore sia presentata da due o più concorrenti, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia e non si possa procedere all'esclusione automatica, di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il seggio, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.





22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 1, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede, per iscritto, al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La determinazione di aggiudicazione sarà adottata dal Dirigente del Settore 7, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI ALLA PERSONA – S.U.A.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti. In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a) del D. L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ed entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016;

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute – relativamente alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.





CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI - cmdca - REGPROT - 0017294 - Interno - 29/05/2023 - 12:02

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

L'aggiudicatario ai sensi di quanto previsto dagli artt. 71 e 34, comma 1, del d.lgs. 50/2016, si impegna a rispettare le clausole contrattuali (paragrafo 3.1 "clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi") contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 23/06/2022 (in G.U. n. 183 del 06/08/2022).

L'aggiudicatario si impegna ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 4, del DL 77/2021, conv. In L. 108/2021 all'assunzione di una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

L'aggiudicatario si impegna a comunicare i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo, ovvero della/e persona/e fisica/he, diverse dal cliente, nell'interesse della/e quale/i, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti allegati al presente atto.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna- Foro di Cagliari - rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR, Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679, G.U. 04/05/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara e secondo quanto indicato nel documento allegato "Informativa PRIVACYAPPALTI".



